

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1737

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VERINI, CENNI

Disposizioni in materia di controlli sull'acquisto di armi da fuoco
e per il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d'armi

Presentata il 4 aprile 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — In questo momento storico, servono regole stringenti per evitare la diffusione incontrollata delle armi. Infatti, anche nel nostro Paese tutto sembra ruotare intorno allo *slogan* della giustizia « fai da te »: si parla di legittima difesa come se questo istituto non fosse già presente ed efficace nel nostro ordinamento. La nuova legge sulla legittima difesa, approvata definitivamente dal Senato lo scorso 28 marzo (atto Senato n. 5-199-234-253-392-412-563-652-B), unitamente alla grande facilità con cui si possono acquistare armi in Italia, rischia di trasformare il nostro Paese in un luogo in cui sarà sempre più pericoloso vivere.

Le norme vigenti, come confermano i dati, già garantiscono ampiamente i cittadini che, davanti a un pericolo o a una minaccia, reagiscono per difendere se stessi o i propri familiari: la più recente giurisprudenza (si cita come emblematica la sentenza della Corte di cassazione, sezione

IV, n. 29515 del 20 giugno 2018 sul caso Birolo) sta, infatti, già applicando i criteri da essa elaborati per la valutazione dello stato di « grave turbamento psichico » nei casi di legittima difesa, applicando la causa di giustificazione e, insieme, l'esonero dalla responsabilità civile, conseguenze invocate dai sostenitori della riforma della legittima difesa. Invece, con la nuova legge recentemente approvata in attesa di promulgazione (una « legge-bandiera » per coloro che l'hanno proposta) si inserisce nell'ordinamento un vero e proprio e finora inaudito principio di sfiducia nello Stato e nella sua capacità di difendere i cittadini e di assicurare loro giustizia. Non è azzardato pensare che anche cittadini inermi, che nella loro vita hanno visto armi solo al cinema, potrebbero essere influenzati dal messaggio insito in questa novella legislativa e decidere di armarsi, andando magari ad affrontare criminali professionisti ed esponendosi così a ben più gravi pericoli.

Benché infatti taluno voglia sostenere che non vi sia necessario rapporto tra norme di tale natura e la diffusione delle armi, un tale automatismo, a nostro avviso, esiste.

Il testo dell'articolo 52 del codice penale, come è stato testé modificato, contiene implicito il messaggio di « difesa fai-da-te », allorquando, il rapporto di proporzione tra la difesa e l'offesa viene alterato con la previsione che esso sussista « sempre » se taluno, legittimamente presente in uno dei luoghi indicati nell'articolo 614 del codice penale, usa a fine di difesa legittima un'arma legittimamente detenuta. In tal modo, infatti, si corre seriamente il rischio di incentivare i cittadini a farsi giustizia da sé, acquistando e utilizzando le armi sulla scia della tragica esperienza di altri Paesi, come gli Stati Uniti d'America, nei quali la diffusione delle armi rappresenta, oltre che un potente interesse commerciale, anche un intreccio affaristico con la politica. Proprio negli Stati Uniti, tuttavia, gli omicidi, le stragi nelle scuole e i fatti di sangue sono aumentati in maniera esponenziale e sta crescendo perciò nell'opinione pubblica l'impegno in favore di norme volte a limitare la diffusione delle armi da fuoco.

Si consideri anche che le armi « legittimamente detenute » sono anche gli strumenti più comuni con cui vengono commessi gli omicidi contro donne. Nel corso del 2018, tra 52 omicidi commessi da parte di persone che lo Stato aveva considerato adatte a portare armi da fuoco, le vittime di sesso femminile sono state trenta.

Ma quale connessione esiste tra la legittima difesa e il possesso e l'uso di armi da fuoco? I dati raccolti dall'Osservatorio permanente sulle armi leggere tracciano uno scenario molto chiaro: gli omicidi perpetrati utilizzando armi detenute legittimamente, lo scorso anno, sono stati 52. Per uno soltanto tra questi è stata riconosciuta l'esimente della legittima difesa.

Per questi motivi, la presente proposta di legge prevede requisiti e procedure più restrittivi per il rilascio delle autorizzazioni al porto d'armi, per prevenire i pericoli connessi ai più larghi criteri per la valuta-

zione dell'uso delle armi a fini di difesa legittima, introdotti dalla legge approvata quest'anno. Restano invece esclusi dall'ambito di applicazione delle norme della proposta di legge i titolari di licenza di fucile per attività venatoria e i soggetti che dimostrino l'uso delle armi per la pratica sportiva.

A tale fine si stabilisce, in particolare, che alla richiesta per il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d'armi debba essere allegato un certificato medico di idoneità psicofisica, rilasciato da una commissione medica. Inoltre, si prevede che i detentori di armi da fuoco debbano presentare ogni anno (invece che ogni cinque) la prescritta certificazione medica. Nel caso in cui vengano riscontrati segni di disturbi psico-comportamentali, la licenza è revocata; il certificato medico di idoneità psicofisica è richiesto anche per il nulla osta all'acquisto delle armi concesso dal questore ai maggiorenni.

La proposta di legge prevede anche controlli più stringenti e più frequenti sulle licenze di porto d'armi per difesa personale e sui nulla osta alla vendita o alla cessione d'armi e maggiori controlli anche sul rilascio della licenza per uso sportivo. L'obbligo di comunicazione delle compravendite di armi all'ufficio di pubblica sicurezza è rafforzato prevedendone l'esecuzione contestuale e non mensile, com'è attualmente disposto. Si prevedono, inoltre, forme di monitoraggio e di controllo della vendita delle armi per assicurare che alla detenzione legittima di un'arma corrisponda una tempestiva ed efficace comunicazione ai familiari, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, all'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o da stabile relazione affettiva.

Si propone, dunque, una piena responsabilizzazione del cittadino, rendendo più efficace e stringente il primo esame per il rilascio delle licenze e dei nulla osta alla vendita.

Gli oneri per le certificazioni mediche e per le comunicazioni previsti dalla presente proposta di legge sono posti a carico

del richiedente. Si istituisce, inoltre, una nuova tassa sul possesso delle armi (aggiuntiva rispetto all'attuale tassa di concessione governativa, stabilita in 115 euro per porto d'arma corta per la difesa personale, mentre le armi per tiro a volo sono esenti) d'importo annuo non infe-

riore a 200 euro. Sono esenti dal pagamento di tale tassa, tra gli altri, i titolari di licenza di porto d'armi per uso di caccia e per tiro a volo. Le entrate derivanti dalla nuova tassa sono destinate al finanziamento dei corsi obbligatori di formazione all'uso delle armi.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla disciplina relativa al porto di armi)

1. Alla legge 6 marzo 1987, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Alla documentazione richiesta per ottenere la licenza di porto d'armi deve essere allegato un certificato medico di idoneità psicofisica, rilasciato secondo le disposizioni dell'articolo 1-*bis*. Tale certificato deve essere presentato anche per ogni rinnovo annuale della licenza di porto d'armi, ai sensi dell'articolo 68 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 »;

b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-*bis*. — 1. Ai fini del rilascio del certificato di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, l'accertamento dei requisiti psichici previsti dagli articoli 1, numero 5), e 2, numero 5), del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 1998, è effettuato da un collegio medico costituito presso ciascuna azienda sanitaria locale, composto da tre medici del Servizio sanitario nazionale, di cui almeno uno specialista in neurologia e psichiatria.

2. Nel caso in cui vengano riscontrati segni, anche iniziali, di disturbi psico-comportamentali, il certificato di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere rilasciato. Il mancato rilascio è immediatamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio in base alla residenza dell'interessato, che rifiuta il rilascio o il rinnovo della licenza e, ove già rilasciata, ne dispone la revoca.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai titolari di licenza di

porto di fucile per uso di caccia e ai titolari di licenza per uso sportivo, iscritti a una federazione sportiva o ad una associazione convenzionata, che dimostrino di svolgere attività sportiva con l'utilizzo di armi ».

Art. 2.

(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi)

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35:

1) al comma 4, la parola: « mensilmente » è sostituita dalle seguenti: « contestualmente alla vendita o all'acquisto »;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di una certificazione medica di idoneità psicofisica rilasciata dal collegio medico costituito presso l'azienda sanitaria locale competente, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 1, della legge 6 marzo 1987, n. 89 »;

3) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. L'acquisto e l'acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilità di un'arma sono subordinati alla preventiva comunicazione della licenza di porto d'armi o del nulla osta all'acquisto ai familiari, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, all'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o da stabile relazione affettiva. L'ufficio di polizia competente, acquisite le notizie necessarie dai servizi anagrafici del comune di residenza, esegue la comunicazione prevista dal primo periodo con modalità che consentano l'accertamento dell'avvenuta notificazione »;

b) all'articolo 38:

1) al primo comma, la parola: « 72 » è sostituita dalla seguente: « 12 » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000. Può essere disposta altresì la revoca della licenza del porto d'armi »;

2) al quarto comma, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalla seguente: « anno »;

3) al sesto comma, le parole: « può vietare » sono sostituite dalla seguente: « vieta ».

Art. 3.

(Istituzione di corsi di formazione all'uso delle armi)

1. Chiunque faccia richiesta della licenza di porto d'armi o del nulla osta per l'acquisto di armi deve frequentare un corso teorico e pratico di formazione all'uso delle armi e conseguire, al termine di esso, un attestato di idoneità.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati il programma del corso di formazione di cui al comma 1 e le qualifiche professionali dei soggetti preposti alla formazione e al rilascio dell'attestato finale.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri relativi all'accertamento dei requisiti psicofisici per l'idoneità al rilascio e al rinnovo della licenza di porto d'armi per qualunque uso e al rilascio del nulla osta previsto dall'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché all'esecuzione della comunicazione di cui all'articolo 35, comma

10, del medesimo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come sostituiti dall'articolo 2 della presente legge, sono a carico del richiedente.

2. Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplosive di qualsiasi genere è tenuto al pagamento di una tassa, il cui importo è stabilito ai sensi del comma 4 del presente articolo.

3. Sono esenti dall'obbligo del versamento della tassa di cui al comma 2:

a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;

c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente al numero e alla specie delle armi loro consentite;

d) i titolari di licenza di porto di fucile per uso di caccia;

e) i titolari di licenza di porto di fucile per l'esercizio del tiro a volo.

4. L'importo della tassa di cui al comma 2 è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e non può, in ogni caso, essere inferiore a 200 euro annui.

5. Le maggiori entrate derivanti dalla tassa di cui al comma 2 del presente articolo sono destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 3.



18PDL0055390